

# COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE N° 6

Adunanza del 22-04-2025

Codice Ente: 10790 7 Salvirola

Codice Materia:

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

### **OGGETTO: Determinazione tariffe TARI e scadenze anno 2025**

L'anno duemilaventicinque, addì ventidue del mese di aprile alle ore 21:00 in videoconferenza.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti - Assenti	
1) NICOLA MARANI	Presente	
2) RICCARDO COTI ZELATI	Presente in videoconferenza	
3) ENRICO MARTINENGHI	Presente	
4) CRISTIAN MACCAGNOLA	Presente in videoconferenza	
5) SAMUELE DIGIGLIO	Presente	
6) VALERY VAILATI	Assente	
7) ALBERTO BISSOLOTTI	Presente	
8) MARIKA PARMIGIANI	Assente	
9) ROBERTO MAGRI	Presente	
10) PAOLO CANTONI	Presente	
11) STEFANO IOVINE	Presente	
TOTALE	Presenti 9	Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che

- la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è la piattaforma WhatsApp per videoconferenze;
- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **NICOLA MARANI**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco precisa la conferma delle tariffe Tari, la necessità di assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e le scadenze delle rate di pagamento:

- 30/09/2025: prima rata
- 30/11/2025: seconda rata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- *«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
- *651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- *652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*
- *653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*
- *654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 9 del 26/04/2024 ed avente ad oggetto "Piano Economico Finanziario (PEF) Rifiuti. Aggiornamento 2024-2025 predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/RIF";

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Rilevato che dal piano finanziario 2025 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 122.761,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), di cui € 50.999,00 per costi variabili ed € 71.762,00 per costi fissi;

Preso atto che la ripartizione dei costi, così come sopra indicati, è stata considerata l'equivalenza *tassa rifiuti=costo del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e non domestiche calcolando l'incidenza percentuale sul totale tenendo conto della ripartizione dei costi sostenuti basandosi sul tipo di utenza dell'anno precedente:

- Settore domestico pari al 84,07%
- Settore non domestiche pari al 15,93%;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- Considerato il combinato disposto del D.lgs 116/2020, che considera speciali i rifiuti prodotti nei fabbricati strumentali all'azienda agricola (generalmente di categoria catastale D10), e dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr Corte di Cassazione sentenze

5360/20, 7187/21, 8222,22 ed altre) sulla base delle quali la parte fissa della tariffa è sempre dovuta anche per le aree dove si producono rifiuti speciali in quanto destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento nell'interesse dell'intera collettività ai quali devono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, e ritenuto quindi pertanto indifferibile l'adeguamento tariffario alla norma sopra richiamata andando ad azzerare la parte variabile della tariffa della tassa rifiuti a tali fattispecie;

**Tenuto conto che:**

- Per l'anno 2025, il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 122.761 e comprende i costi fissi, pari al 58,46% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 41,54%;
- Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, approvare le tariffe del tributo nella misura risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) allegati a parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegare al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Attesa la necessità di prevedere il pagamento del tributo in 2 rate, così come sotto riportate:

- Prima rata 30/09/2025: 50% o rata unica;
- Seconda rata 30/11/2025: saldo;

Considerato:

- che l'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone l'approvazione delle tariffe TARI entro il 30 aprile 2025;
- che l'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione cita: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con

regolamento comunale”.

- il rispetto del termine di legge di cui sopra rende improrogabile ed urgente deliberare la presente proposta, affinché possa essere emesso il ruolo della tassa rifiuti nel rispetto delle tempistiche di rateizzazione;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe, nonché disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli n. 09 , contrari n. 0 e astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nei prospetti allegati B), C) e D) come parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai coefficienti di determinazione Ka, Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche.
2. Di dare atto, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle spese e dei costi di gestioni legati alla quantità dei rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”.
3. Di prevedere le scadenze delle rate della TARI per l'anno 2025, così come sotto riportate:
  - Prima rata 30/09/2025: 50% o rata unica;
  - Seconda rata 30/11/2025: saldo.
4. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Cremona.
5. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
6. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti, che dà il seguente risultato: favorevoli n. 09 astenuti n.0, contrari n.0, espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti e votanti.

**Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.**

**Il Presidente**  
**F.to NICOLA MARANI**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dr. Matteo Malvicini**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.salvirola.cr.it](http://www.comune.salvirola.cr.it)) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69).

**Salvirola, 07/05/2025**

**Il Funzionario incaricato**  
**F.to Dr.ssa *Francesca Compiani***

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**Salvirola, lì 07/05/2025**

**Il Funzionario incaricato**  
**F.to Dr.ssa *Francesca Compiani***

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Lì 23-04-2025

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to MATTEO MALVICINI**

---